

Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli

(Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del xx.xx.2013

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976¹ sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 12–16^d, 22 capoverso 1, 25, 103, 104 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958² sulla circolazione stradale,

RU **1976** 2423

¹ RS **741.51**
² RS **741.01**

Sostituzione di espressioni

¹ Negli articoli 11 capoversi 1 e 3, 11b capoverso 1, 11c capoverso 1, 13 capoverso 1, 14, 15 capoversi 4 e 5, 16 capoverso 3 lettera a e capoverso 4, 20 capoverso 4, 21 capoverso 1, 22 capoverso 4, 24 capoverso 5, 24b, 24e capoverso 1, 27d capoversi 2 e 3, 28 capoverso 1, 35a capoverso 3, 66 capoversi 2 e 4, 67 capoversi 1 e 3, 69 capoverso 2, 74 capoverso 1, 76 capoverso 3, 78 capoverso 1^{bis}, 80 capoversi 4 e 5, 81 capoverso 2, 91 capoverso 3, 93 capoverso 4, 105 capoverso 4, 115 capoverso 6, 120 capoverso 1, 151d capoversi 5 e 7, 151h capoverso 2 e nell'allegato 3 numero 1 il termine «autorità d'ammissione» è sostituito con il termine «autorità cantonale».

² Negli articoli 24f capoverso 2, 25 capoverso 2 lettera a numero 2, 26 capoverso 1, 28 capoverso 3, 29 capoverso 4, 32, 44 capoverso 4, 45 capoverso 4, 74 capoverso 5, 75 capoverso 4, 80 capoverso 1 lettera a e capoverso 3, 81 capoverso 1, 87 capoversi 2 e 5, 92 capoverso 1, 93 capoverso 5, 94 capoverso 3, 95 capoversi 3-5, 109, 143 capoverso 3, 145 capoverso 5, 150 capoverso 4, 151 capoversi 1 e 5, 151a capoverso 2 e nell'allegato 2 cifra II il termine «autorità» è sostituito con il termine «autorità cantonale».

³ Nell'articolo 36 capoverso 1 il termine «autorità amministrativa» è sostituito con il termine «autorità».

⁴ Nella rubrica dell'articolo 123 l'espressione «autorità competenti in materia di circolazione stradale» è sostituita con il termine «autorità cantonali».

⁵ Nell'articolo 123 capoverso 1 l'espressione «competenti in materia di circolazione stradale» è cancellata.

⁶ Nell'articolo 123 capoversi 2 e 3 l'espressione «competente in materia di circolazione stradale» è sostituita con l'aggettivo «cantonale».

⁷ Nel capoverso 2 delle disposizioni finali della modifica del 13 febbraio 1991 l'espressione «all'autorità cantonale competente» è sostituita con l'espressione «alle autorità cantonali competenti».

⁸ Nel capoverso 1 delle disposizioni finali della modifica del 13 novembre 1991 il termine «autorità amministrative» è sostituito con il termine «autorità».

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c-f

¹ Per le autorità e le organizzazioni sono utilizzate le seguenti abbreviazioni ed espressioni:

- c. autorità cantonale: uffici cantonali della circolazione stradale, uffici cantonali del controllo dei veicoli a motore e autorità cantonali incaricate delle misure amministrative;
- d. FSP: Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi;
- e. SSML: Società Svizzera di Medicina Legale;
- f. VfV: Associazione svizzera per la psicologia del traffico.

Art. 7 cpv. 1^{bis} e 3

^{1bis} Nella misura del possibile, i difetti visivi devono essere corretti e la correzione deve essere tollerata. L'acuità visiva non può essere inferiore ai valori riportati nell'allegato 1 numero 1.1.

³ L'autorità cantonale può derogare ai requisiti medici minimi richiesti se non ci sono motivi d'esclusione ai sensi dell'articolo 16d capoverso 1 LCStr e se un medico che possiede almeno l'autorizzazione di livello 3 attesta per scritto che le attitudini fisiche e psichiche necessarie per guidare con sicurezza veicoli a motore non sono nel complesso compromesse.

Art. 9 *Esame della vista*

¹ Prima di presentare una domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente, di una licenza di condurre o di un permesso per il trasporto professionale di persone, il richiedente deve sottoporsi ad un esame sommario della vista presso un medico con diploma svizzero o con diploma estero riconosciuto oppure un ottico diplomato che esercitino in Svizzera.

² L'esame serve a controllare l'acuità visiva, il campo visivo e la motilità oculare (diplopia). L'esame avviene conformemente all'allegato 4 numero 5.5.

³ L'esame della vista non deve risalire a più di 24 mesi prima della presentazione della domanda.

Art. 11 cpv. 2^{bis} e 4

^{2bis} Il risultato dell'esame oftalmologico deve essere comunicato all'autorità cantonale mediante un modulo secondo l'allegato 3a.

⁴ Se è presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico riconosciuto secondo l'articolo 52 attestante l'idoneità in materia di psicologia del traffico. La perizia deve essere stata rilasciata non più di tre mesi prima della presentazione della domanda.

Art. 11a *Esame medico in materia di circolazione stradale o altra visita medica specializzata*

¹ I candidati alla licenza di condurre delle categorie C o D, delle sottocategorie C1 o D1 oppure al permesso per il trasporto professionale di persone secondo l'articolo 25 devono essere visitati da un medico che possiede almeno l'autorizzazione di livello 2.

² Le persone affette da un'infermità fisica e quelle che hanno compiuto 65 anni devono essere visitate da un medico che possiede almeno l'autorizzazione di livello 3.

³ Le visite sono eseguite conformemente agli allegati 2 e 2a. Il risultato della visita è comunicato all'autorità cantonale con un modulo secondo l'allegato 3. Se l'esame dell'acuità visiva deve essere eseguito da un oftalmologo (all. 1 n. 1.1), il risultato è notificato con un modulo secondo l'allegato 3a.

⁴ Se raccomanda la guida a determinate condizioni la cui osservanza deve essere controllata da un medico (all. 3 n. 4.2), il medico incaricato della visita deve anche precisare se tali controlli vanno effettuati dal medico curante (rapporto intermedio) o da un medico che possiede almeno l'autorizzazione di livello 3 (visita di controllo complementare), nonché con quale frequenza è necessario sottoporsi ai controlli.

⁵ Le persone che soffrono di epilessia sono ammesse a circolare soltanto previo rapporto favorevole di uno specialista con titolo di perfezionamento in neurologia.

Art. 11a^{bis} Risultato delle visite non concludente

Se le visite di cui all'articolo 11a non consentono di giungere a un risultato concludente sull'idoneità alla guida, il medico dell'autorità cantonale può richiedere che un medico con un'autorizzazione di livello superiore esegua una visita complementare.

Art. 11a^{ter} Contestazione del risultato della visita

¹ Se non concorda con il risultato delle visite di cui all'articolo 11a, la persona visitata può richiedere di sottoporsi a una visita complementare eseguita da un medico che possiede un'autorizzazione di livello superiore.

² Se non concorda con il risultato della visita eseguita da un medico che possiede l'autorizzazione di livello 4, la persona visitata può richiedere una superperizia rilasciata da un medico che possiede l'autorizzazione di livello 4.

Art. 11b cpv. 1, frase introduttiva, lett. a–d, e cpv. 2

¹ L'autorità cantonale esamina se sono adempiuti i requisiti per l'ottenimento di una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre (art. 5a segg.) o un permesso per il trasporto professionale di persone (art. 25 in combinato disposto con l'art. 11a cpv. 1). Essa:

- a. invita il richiedente a sottoporsi a una visita presso un medico che possieda almeno l'autorizzazione di livello 3 qualora nutra dubbi circa l'idoneità medica a condurre veicoli a motore;
- b. invita il richiedente a sottoporsi a una visita presso uno psicologo del traffico che possieda un'autorizzazione secondo l'articolo 52 qualora nutra dubbi circa l'attitudine caratteriale a condurre veicoli a motore;
- c. invita il richiedente, conformemente all'articolo 11a capoverso 1, a farsi visitare da un medico che possieda almeno l'autorizzazione di livello 2;
- d. sente un richiedente minorenni oppure un richiedente sotto tutela o sotto curatela generale, nonché il suo rappresentante legale, tutore o curatore, se quest'ultimo rifiuta la firma sul modulo di richiesta;

² Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, l'autorità cantonale mette a disposizione del medico o dello psicologo tutti i documenti che concernono l'idoneità alla guida della persona da visitare.

Art. 11c cpv. 3

³ Le perizie e i rapporti devono essere riconosciuti da tutti i Cantoni, se redatti da un medico che possiede l'autorizzazione dei livelli 1–4 o da uno psicologo del traffico che possiede un'autorizzazione secondo l'articolo 52 e se non risalgono a più di tre mesi prima.

Art. 24b cpv. 1, terzo periodo e cpv. 2, primo periodo

¹ ... L'autorità cantonale può rinunciare all'attestato di partecipazione se l'organizzatore del corso le conferma per via elettronica che il richiedente ha frequentato i due giorni di corso.

² Se non ha frequentato la formazione complementare durante il periodo di prova e desidera condurre veicoli a motore delle categorie e sottocategorie, il titolare della licenza di condurre in prova può recuperare la formazione complementare entro un termine di due anni dalla data di scadenza della licenza di condurre. ...

Art. 24f cpv. 2, terzo periodo

² Fatto salvo l'articolo 24h capoverso 2, le persone domiciliate all'estero ricevono soltanto un attestato delle autorizzazioni a condurre registrate in Svizzera.

Art. 24g cpv. 2

² *Abrogato.*

Art. 24h Licenze di condurre rilasciate a persone domiciliate all'estero

¹ Alle persone che, conformemente all'articolo 42 capoverso 3^{bis} lettera b, ottengono una licenza di condurre senza essere domiciliate in Svizzera, viene rilasciata una licenza di condurre di validità limitata fino al successivo esame medico periodico in materia di circolazione stradale (art. 27 cpv. 1 lett. a e b).

² Se il nuovo Stato di domicilio non riconosce l'attestato di cui all'articolo 24f capoverso 2 come prova dell'autorizzazione a condurre ottenuta in Svizzera, l'autorità cantonale può, su richiesta, rilasciare una licenza di condurre svizzera valida al massimo cinque anni.

³ Se il nuovo Stato di domicilio riconosce la licenza di condurre svizzera come attestato che legittima le autorizzazioni a condurre da esso emesse senza che venga rilasciata una licenza di condurre nazionale, in caso di perdita o scadenza della prima licenza di condurre svizzera l'autorità cantonale ne rilascia, su richiesta, una seconda valida al massimo cinque anni.

Titolo prima dell'art. 26

12a **Obblighi di annunciare ed esami di verifica periodici dell'idoneità alla guida**

Art. 27 Esami medici periodici in materia di circolazione stradale

¹ Sono tenuti a sottoporsi a un esame medico periodico in materia di circolazione stradale:

- a. i seguenti conducenti di veicoli fino al 50° anno d'età, ogni cinque anni, e successivamente ogni tre anni:
 1. i titolari di una licenza di condurre delle categorie C e D e delle sottocategorie C1 e D1,
 2. i titolari di un permesso per il trasporto professionale di persone secondo l'articolo 25;
- b. i titolari di una licenza che hanno compiuto 70 anni, ogni due anni;

- c. i titolari di una licenza che soffrono o hanno sofferto di gravi ferite dovute a incidenti o a gravi malattie.

² Gli esami di verifica devono essere eseguiti da medici che possiedono l'opportuna autorizzazione secondo l'articolo 47 capoverso 2.

³ L'autorità cantonale può:

- a. su richiesta di un medico, ridurre i termini di cui al capoverso 1 lettere a e b e limitare la durata di validità della licenza di condurre fino al successivo esame medico periodico in materia di circolazione stradale, se non sussiste alcuna garanzia che il titolare della licenza si sottoporrà volontariamente ai più frequenti esami medici in materia di circolazione stradale;
- b. in altri casi giustificati, ordinare esami medici periodici in materia di circolazione stradale.

⁴ Gli esami medici periodici in materia di circolazione stradale sono eseguiti conformemente agli allegati 2 e 2a.

⁵ Il risultato degli esami è comunicato all'autorità cantonale mediante un modulo secondo l'allegato 3. Se l'esame della vista deve essere eseguito da un oftalmologo (all. 1 n. 1.1), il risultato è comunicato con il modulo secondo l'allegato 3a.

⁶ L'autorità cantonale può ordinare che la portata di un esame medico in materia di circolazione stradale sia limitata a taluni punti o estesa ad altri; in questi casi il medico non è vincolato ai moduli secondo gli allegati 2, 2a e 3.

⁷ Su richiesta, l'autorità cantonale mette a disposizione del medico tutti i documenti concernenti l'idoneità della persona da visitare a condurre veicoli a motore.

Art. 27^{bis} Risultato dell'esame di verifica non concludente

¹ Se l'esame di verifica eseguito sul titolare di licenza di condurre che ha compiuto 70 anni non gli consente di giungere a un risultato concludente sull'idoneità alla guida, il medico dell'autorità cantonale può richiedere che un medico con l'autorizzazione di livello 3 esegua un esame complementare.

² Nei casi di cui all'articolo 27 lettere a e c, se il risultato dell'esame non è concludente, il medico dell'autorità cantonale può richiedere che un medico con un'autorizzazione di livello superiore esegua un esame complementare.

³ Se neppure l'esame complementare di cui al capoverso 1 o 2 consente di eliminare ogni dubbio sull'idoneità alla guida, l'autorità cantonale ordina che un medico con l'autorizzazione di livello 4 esegua un esame in materia di circolazione stradale.

⁴ Se l'esame eseguito da un medico che possiede l'autorizzazione di livello 4 non consente di giungere a un risultato concludente sull'idoneità alla guida, l'autorità cantonale può, su richiesta del medico incaricato dell'esame, ordinare una corsa di controllo con l'accompagnamento del medico.

⁵ Se la persona esaminata non supera la corsa di controllo, l'esperto della circolazione le revoca sul posto la licenza di condurre e la trasmette all'autorità incaricata delle misure amministrative.

Art. 27^{ter} Contestazione del risultato dell'esame

¹ Se non concorda con il risultato di un esame medico periodico in materia di circolazione stradale, la persona esaminata può richiedere di sottoporsi a un esame complementare, eseguito da un medico che possiede un'autorizzazione di livello superiore.

² Se non concorda con il risultato dell'esame complementare eseguito da un medico che possiede l'autorizzazione di livello 4, la persona esaminata può richiedere una superperizia rilasciata da un medico che possiede l'autorizzazione di livello 4.

Art. 27^{quater} Requisiti medici minimi non interamente soddisfatti

¹ Chi, anche servendosi di mezzi ausiliari, non soddisfa interamente i requisiti medici minimi, può richiedere all'autorità cantonale, presentando il certificato di un medico che possiede almeno l'autorizzazione di livello 3, che gli venga rilasciata una licenza di condurre con limitazioni.

² L'autorità cantonale può indicare nella licenza le limitazioni che, secondo la valutazione del medico, rispecchiano l'idoneità alla guida ridotta e consentono comunque una guida sicura. La licenza di condurre può segnatamente essere limitata a determinate zone, a un determinato periodo di tempo, a determinati tipi di strade o di veicoli oppure a veicoli che sono stati adattati o attrezzati in modo personalizzato.

Titolo prima dell'art. 28

131 Nuovo esame di conducente, corsa di controllo, esame di verifica dell'idoneità alla guida e revoca preventiva

Art. 29 cpv. 1

¹ Se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida o la capacità di condurre di un conducente (art. 14 LCStr), l'autorità cantonale può ordinare una corsa di controllo con un esperto della circolazione per determinare i provvedimenti necessari. Può ordinare una corsa di controllo con l'accompagnamento di un medico soltanto se richiesto da un medico con l'autorizzazione di livello 4.

Art. 29a Esami di verifica dell'idoneità alla guida

¹ Se, in virtù dell'articolo 15d capoverso 1 LCStr, sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, l'autorità cantonale ordina:

- a. per risolvere le questioni attinenti alla medicina del traffico, un esame di verifica dell'idoneità alla guida eseguito da un medico che possiede l'autorizzazione di livello 4;
- b. per risolvere le questioni attinenti alla psicologia del traffico, un esame di verifica dell'idoneità alla guida eseguito da uno psicologo del traffico che possiede un'autorizzazione secondo l'articolo 52.

² In presenza di questioni attinenti tanto alla medicina quanto alla psicologia del traffico, è necessario un rapporto redatto da un medico che possiede l'autorizzazione di livello 4 ovvero da uno psicologo del traffico che possiede un'autorizzazione secondo l'articolo 52.

Art. 29b Notifiche trasmesse da privati in merito a carenze nell'idoneità alla guida

¹ Se un privato notifica all'autorità cantonale i propri dubbi in merito all'idoneità alla guida di un'altra persona, l'autorità cantonale chiede al medico curante di redigere un rapporto. Se la persona che ha trasmesso la notifica lo desidera, l'autorità cantonale le garantisce la riservatezza dei suoi dati. La sua identità non può essere divulgata neppure nel quadro di un procedimento amministrativo. Le autorità cantonali non sono autorizzate a dare seguito a segnalazioni anonime.

² Se non riesce a ottenere il rapporto di cui al capoverso 1 perché la persona in questione non ha un medico curante o non ne comunica l'identità, l'autorità cantonale deve ordinare un esame medico in materia di circolazione stradale. Il medico incaricato dell'esame deve possedere un'autorizzazione del livello previsto per l'esame da eseguire (art. 47 cpv. 2).

Art. 42 cpv. 2

² La licenza di condurre straniera, nazionale o internazionale, autorizza il rispettivo titolare a condurre in Svizzera tutte le categorie di veicoli documentate sulla licenza in maniera esplicita, comprensibile e in caratteri latini.

Titolo prima dell'art. 47

15 Esami di verifica dell'idoneità alla guida

Art. 47 Obbligo dell'autorizzazione per esami medici in materia di circolazione stradale

¹ Gli esami medici in materia di circolazione stradale secondo la presente ordinanza possono essere eseguiti soltanto da medici che possiedono un'autorizzazione di cui al capoverso 2.

² Per i seguenti esami viene rilasciata l'autorizzazione:

- a. di livello 1: esami periodici di titolari di una licenza di condurre che hanno compiuto 70 anni;
- b. di livello 2:
 1. prima visita di candidati alla licenza per allievo conducente, alla licenza di condurre delle categorie C o D, delle sottocategorie C1 o D1 oppure al permesso per il trasporto professionale di persone secondo l'articolo 25, e
 2. esami periodici di titolari di una licenza di condurre o di un permesso di cui al numero 1;
- c. di livello 3:
 1. prima visita di candidati alla licenza per allievo conducente, alla licenza di condurre oppure al permesso per il trasporto professionale di persone secondo l'articolo 25, se tali candidati hanno compiuto 65 anni o sono affetti da un'infermità fisica,

2. seconda visita di candidati alla licenza per allievo conducente, alla licenza di condurre oppure al permesso per il trasporto professionale di persone secondo l'articolo 25, nel caso in cui il risultato della visita eseguita da un medico con l'autorizzazione di livello 2 non consenta di giungere a un risultato conclusente sull'idoneità alla guida,
 3. esami periodici di titolari di licenze che soffrono o hanno sofferto di gravi ferite dovute a incidenti o a gravi malattie, e
 4. seconda visita di titolari di una licenza che hanno compiuto 70 anni, nel caso in cui la visita eseguita da un medico che possiede l'autorizzazione di livello 1 o 2 non abbia fornito risultati conclusenti sull'idoneità alla guida;
- d. di livello 4: tutti gli esami e le perizie in materia di circolazione stradale.

³ Non hanno bisogno di un'autorizzazione i medici specializzati consultati da un titolare di un'autorizzazione secondo il capoverso 2 per eseguire un esame di verifica dell'idoneità alla guida.

Art. 48 Requisiti

¹ L'autorizzazione di livello 1 è rilasciata ai medici che:

- a. possiedono un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto; e
- b. hanno assolto i moduli 1–3 dell'aggiornamento in medicina del traffico della SSML per medici di famiglia e medici di fiducia.

² L'autorizzazione di livello 2 è rilasciata ai medici che:

- a. possiedono l'autorizzazione di livello 1; e
- b. hanno assolto i moduli 4 e 5 dell'aggiornamento in medicina del traffico della SSML per medici di famiglia e medici di fiducia.

³ L'autorizzazione di livello 3 è rilasciata ai medici che:

- a. possiedono l'autorizzazione di livello 2; e
- b. hanno assolto il modulo 6 dell'aggiornamento in medicina del traffico della SSML per medici di famiglia e medici di fiducia.

⁴ L'autorizzazione di livello 4 è rilasciata ai medici che possiedono il titolo di «medico del traffico SSML» o un titolo della SSML equivalente.

⁵ Quale requisito per il rilascio di un'autorizzazione dei livelli 1–3 possono essere richiesti soltanto i moduli dell'aggiornamento in medicina del traffico della SSML per medici di famiglia e medici di fiducia di cui l'USTRA ha approvato il contenuto e la portata.

Art. 49 Rilascio dell'autorizzazione

¹ Le autorizzazioni sono rilasciate dall'autorità del Cantone nel quale il richiedente svolge prevalentemente la sua attività.

² L'autorizzazione ha una durata di cinque anni ed è valida in tutta la Svizzera.

Art. 50 Proroga dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione dei livelli 1-3 è prorogata di cinque anni se il titolare partecipa ad almeno un giorno di corso di aggiornamento della durata di sette ore vertente su questioni inerenti alla medicina del traffico oppure se ottiene un'autorizzazione di livello superiore.

² L'autorizzazione di livello 4 è prorogata di cinque anni se il titolare segue un corso di aggiornamento conformemente al regolamento sui titoli di specializzazione della sezione Medicina del traffico della SSML.

Art. 51 Estinzione dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere rilasciata o prorogata rispettivamente entro o fino alla fine dell'anno in cui il medico del traffico compie 70 anni.

Art. 52 Obbligo dell'autorizzazione per esami psicologici in materia di circolazione stradale e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

¹ Gli esami psicologici in materia di circolazione stradale secondo la presente ordinanza possono essere eseguiti soltanto da psicologi che possiedono un'autorizzazione di cui al capoverso 2.

² L'autorizzazione è rilasciata a psicologi specialisti in psicologia del traffico FSP con specifiche competenze in diagnostica e a psicologi del traffico che possiedono un titolo riconosciuto come equivalente dalla VfV.

Art. 53 Rilascio dell'autorizzazione

¹ Le autorizzazioni sono rilasciate dal Cantone nel quale il richiedente svolge prevalentemente la sua attività.

² L'autorizzazione ha una durata di cinque anni ed è valida in tutta la Svizzera.

Art. 54 Proroga dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione è prorogata di cinque anni se il titolare dimostra che ha frequentato i corsi di formazione postgraduale necessari per ottenere il titolo di «Psicologo/a specialista in psicologia del traffico FSP» oppure un corso di aggiornamento riconosciuto come equivalente dalla VfV.

Art. 55 Estinzione dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere rilasciata o prorogata rispettivamente entro o fino alla fine dell'anno in cui lo psicologo del traffico compie 70 anni.

Art. 56 Garanzia della qualità

¹ Le attività di perfezionamento finalizzate a prorogare le autorizzazioni sono approvate dai Cantoni dopo aver consultato le società specializzate in materia di medicina e psicologia del traffico.

² I Cantoni possono incaricare terzi, segnatamente una commissione di garanzia della qualità composta di rappresentanti dei Cantoni e delle società specializzate, di verificare se i requisiti per l'autorizzazione e la qualità dei corsi di perfezionamento proposti sono soddisfatti.

Art. 151i Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Alle persone che presentano per la prima volta una domanda per una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre oppure un permesso per il trasporto professionale di persone e che non soddisfano i requisiti medici minimi previsti nel nuovo diritto l'autorità cantonale può rilasciare una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre oppure un permesso per il trasporto professionale di persone, purché siano soddisfatti i requisiti medici minimi previsti nel diritto vigente e la domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza.

² Ai titolari di una licenza di condurre che non sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di un medico di fiducia e che non soddisfano i requisiti medici minimi previsti nel nuovo diritto l'autorità cantonale può rilasciare licenze di altre categorie che li autorizzano a svolgere corse non professionali, purché siano soddisfatti i requisiti medici minimi previsti nel diritto vigente. Questa regola si applica anche nel caso di domande per categorie di licenze che autorizzano a svolgere corse professionali oppure per un permesso per il trasporto professionale di persone, purché la domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza.

³ L'autorità cantonale può rinunciare a revocare la licenza di condurre secondo l'articolo 16d LCSr alle persone che non soddisfano i requisiti medici minimi previsti nel nuovo diritto, se tali persone:

- a. soddisfano i requisiti medici minimi previsti nel diritto vigente; e
- b. non hanno commesso infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale riconducibili alla non conformità con i requisiti previsti nel nuovo diritto.

⁴ Le perizie di un medico o di uno psicologo del traffico secondo l'articolo 11c capoverso 3 del diritto vigente devono essere riconosciute da tutti i Cantoni, se redatte da un istituto designato dall'autorità cantonale e se non risalgono a più di un anno prima.

⁵ I medici che, prima dell'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza, eseguivano esami medici in materia di circolazione stradale per i quali, con l'entrata in vigore della presente modifica, è necessaria un'autorizzazione, possono continuare ad eseguire tali esami senza autorizzazione fino al 31 dicembre 2014.

⁶ Agli psicologi del traffico che, al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza, sono autorizzati a redigere e sottoscrivere personalmente perizie è rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 52 senza altre formalità.

⁷ Gli psicologi del traffico che, al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza, sono autorizzati a redigere perizie personalmente possono continuare ad eseguire esami psicologici di verifica dell'idoneità alla guida senza l'autorizzazione di cui all'articolo 52 fino al 31 dicembre 2014.

II

¹ Gli allegati 1, 2, e 3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

² Gli allegati 4 e 12 sono modificati secondo la versione qui annessa.

³ Alla presente ordinanza è aggiunto l'allegato 3a secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Data decisione CF In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato I
(art. 7, 9, 11a cpv. 1, 27 cpv. 1, 29a, 29b e 65 cpv. 2 lett. d)

Requisiti medici minimi

	1° gruppo	2° gruppo
	a. Licenza di condurre delle categorie A e B b. Licenza di condurre delle sottocategorie A1 e B1 c. Licenza di condurre delle categorie speciali F, G e M	a. Licenza di condurre delle categorie C e D b. Licenza di condurre delle sottocategorie C1 e D1 c. Permesso per il trasporto professionale di persone d. Esperti della circolazione
1 Vista		
1.1 Acuità visiva	occhio più sano: 0,5 / occhio meno sano: 0,2 (misurati separatamente) Se l'acuità visiva è inferiore a 0,7 per l'occhio più sano o inferiore a 0,2 per l'occhio meno sano, occorre presentare il certificato di un esame oftalmologico.	occhio più sano: 0,8 / occhio meno sano: 0,5 (misurati separatamente)

	1° gruppo	2° gruppo
1.2 Campo visivo	<p>Visione monocolare (inclusa un'acuità visiva dell'occhio meno sano < 0,2): 0,6. Se l'acuità visiva è inferiore a 0,8, occorre presentare il certificato di un esame oftalmologico.</p> <p>Se la perdita dell'occhio è recente: quattro mesi di sospensione dalla guida e corsa di controllo con un esperto della circolazione dietro presentazione di un certificato rilasciato da un oftalmologo.</p> <p>Visione binoculare: campo visivo orizzontale di almeno 120 gradi. Estensione verso destra e verso sinistra di almeno 50 gradi. Estensione verso l'alto e verso il basso di almeno 20 gradi. Il campo visivo centrale deve essere normale fino a 20 gradi.</p> <p>Visione monocolare: campo visivo normale se la motilità oculare è normale.</p>	<p>Campo visivo orizzontale di almeno 140 gradi. Estensione verso destra e verso sinistra di almeno 70 gradi. Estensione verso l'alto e verso il basso di almeno 30 gradi. Il campo visivo centrale di ogni occhio deve essere normale fino a 30 gradi.</p>
1.3 Diplopia	Nessuna limitazione legata alla diplopia.	Motilità oculare normale (nessuna diplopia)
1.4 Acuità visiva crepuscolare e sensibilità all'abbagliamento	Nessuna riduzione importante dell'acuità visiva crepuscolare. Nessun aumento importante della sensibilità all'abbagliamento.	
2 Udito		Voce di conversazione a 3 m per ogni orecchio. In caso di sordità da un orecchio: 6 m. Nessuna malattia grave dell'orecchio interno o medio.
3 Alcol, stupefacenti e medicinali psicotropi	Nessuna dipendenza. Nessun abuso avente ripercussioni sulla guida.	Nessuna dipendenza. Nessun abuso avente ripercussioni sulla guida. Nessuna terapia sostitutiva.

	1° gruppo	2° gruppo
4 Disturbi psichici	<p>Nessun disturbo psichico associato a ripercussioni significative sulla percezione della realtà, sulla capacità di elaborare e valutare informazioni, sulla capacità di reazione e di adattamento alla situazione. Nessuna alterazione delle riserve funzionali avente ripercussioni sulla guida. Nessun sintomo maniaco o di depressione grave. Nessun disturbo rilevante della personalità, in particolare di tipo dissociale. Nessuna riduzione rilevante della capacità intellettiva.</p>	<p>Nessun disturbo psichico associato a ripercussioni significative sulla percezione della realtà, sulla capacità di elaborare e valutare informazioni, sulla capacità di reazione e di adattamento alla situazione. Nessuna alterazione delle riserve funzionali. Nessun sintomo maniaco o di depressione grave. Nessun disturbo rilevante della personalità, in particolare di tipo dissociale. Nessuna riduzione rilevante della capacità intellettiva. Nessun disturbo affettivo o schizofrenico di rilievo, con recidive o a progressione fasica.</p>
5 Disturbi cerebrali di origine organica	<p>Nessuna malattia o disturbo psichico di origine organica che alteri in modo significativo lo stato di coscienza, l'orientamento, la memoria, il raziocinio o la capacità di reazione oppure un altro disturbo cerebrale. Nessun sintomo maniaco o di depressione grave. Nessun disturbo del comportamento avente ripercussioni sulla guida. Nessuna alterazione delle riserve funzionali avente ripercussioni sulla guida.</p>	<p>Nessuna malattia che alteri la capacità cerebrale. Nessun disturbo psichico di origine organica.</p>

	1° gruppo	2° gruppo
6 Malattie neurologiche	Nessuna malattia o conseguenza di lesioni od operazioni del sistema nervoso centrale o periferico avente ripercussioni significative sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore. Nessun disturbo o nessuna perdita dello stato di coscienza. Nessun disturbo dell'equilibrio.	Nessuna malattia o conseguenza di lesioni od operazioni del sistema nervoso centrale o periferico. Nessun disturbo o nessuna perdita dello stato di coscienza. Nessun disturbo dell'equilibrio.
7 Malattie cardiache e circolatorie	Nessuna malattia associata a un elevato rischio di insorgenza di dolori parossistici, episodi di malessere, riduzione dell'irrorazione sanguigna cerebrale risultante in una riduzione dell'efficienza, in alterazioni dello stato di coscienza o in altre menomazioni dello stato generale permanenti o parossistiche. Nessuna anomalia rilevante della pressione arteriosa.	Nessuna malattia associata a un elevato rischio di insorgenza di dolori parossistici, episodi di malessere, riduzione dell'irrorazione sanguigna cerebrale risultante in una riduzione dell'efficienza, in alterazioni dello stato di coscienza o in altre menomazioni dello stato generale permanenti o parossistiche. Nessun disturbo significativo del ritmo cardiaco. Test da sforzo normale in presenza di una malattia cardiaca. Nessuna anomalia della pressione arteriosa che non possa essere normalizzata mediante trattamento.

	1° gruppo	2° gruppo
8 Malattie metaboliche	<p>In presenza di diabete mellito, il tasso di glicemia nel sangue deve essere costante e non indicare ipoglicemia né iperglicemia aventi ripercussioni significative sulla guida. Nessun'altra malattia metabolica avente ripercussioni rilevanti sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore.</p>	<p>In presenza di diabete mellito a causa del quale possono insorgere un'ipoglicemia, quale effetto collaterale di una terapia, oppure sintomi generali di iperglicemia, viene meno l'idoneità alla guida per la categoria D o la sottocategoria D1. Per la categoria C o la sottocategoria C1, per il permesso per il trasporto professionale di persone e per gli esperti della circolazione l'idoneità alla guida può essere data in condizioni particolarmente favorevoli. Nessun'altra malattia metabolica che abbia ripercussioni sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore o che pregiudichi l'efficienza nella guida.</p>
9 Malattie degli organi respiratori e addominali	<p>Nessuna malattia caratterizzata da eccessiva sonnolenza diurna e nessun'altra malattia o limitazione che incida sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore.</p>	<p>Nessuna malattia caratterizzata da eccessiva sonnolenza diurna e nessun'altra malattia o limitazione che incida sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore o che pregiudichi l'efficienza nella guida.</p>

	1° gruppo	2° gruppo
10 Malattie della colonna vertebrale e dell'apparato locomotore	Nessuna malformazione, malattia, paralisi, nessuna conseguenza di lesioni od operazioni avente ripercussioni significative sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore e non sufficientemente correggibile mediante appositi ausili.	Nessuna malformazione, malattia, paralisi, nessuna conseguenza di lesioni od operazioni avente ripercussioni significative sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore e non completamente correggibile mediante appositi ausili.

Allegato 2
(art. 7, 9, 11a cpv. 3 e 27 cpv. 4)

Risultato dell'esame medico

Categorie A o B, sottocategorie A1 o B1, categorie speciali F, G o M

(copia per il medico)

Confederazione Svizzera

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Cognome:..... Nome: Data di nascita:..... NPA/Domicilio: Indirizzo:

A. Anamnesi

malattie e conseguenze di un infortunio afferente alla medicina del traffico, assunzione di medicinali, assunzione di stupefacenti, disturbi dello stato di coscienza, vertigini, sincopi, epilessia, malattie psichiche, diabete, altri disturbi metabolici, disturbi cerebrali, malattie caratterizzate da eccessiva sonnolenza diurna

B. Risultato dell'esame

1 Stato generale di salute / Impressione generale:

.....

2. *Vista*

Da lontano:

A destra: non corr.: corr.:

A sinistra: non corr.: corr.:

Visione monoculare:

Diplopia:

Reazione alla luce:

Motilità:

Campo visivo:

8. *Organi addominali*
 dimensioni del fegato:
 altre caratteristiche salienti:

9. *Apparato locomotore*
 anomalie:
 paralisi:
 conseguenze di infortuni:
 limitazioni funzionali e locomotorie (in particolare giramenti di testa):

10 *Altre caratteristiche salienti*

.....

Ulteriori accertamenti (se esplicitamente motivati): esami di laboratorio (p. es. marcatori dell'abuso di alcol, screening di droghe), ECG, test brevi per l'individuazione di deficit cerebrali (p. es. Trail Making Test A e B / Mini Mental Status Test, test dell'orologio):

.....

Valutazione, diagnosi:

.....

Data dell'esame:

Timbro e firma del medico:

Requisiti medici minimi secondo l'allegato 1 all'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione**Vista**

Acuità visiva	<p>occhio più sano: 0,5 / occhio meno sano: 0,2 (misurati separatamente).</p> <p>Se l'acuità visiva è inferiore a 0,7 per l'occhio più sano o inferiore a 0,2 per l'occhio meno sano, occorre presentare il certificato di un esame oftalmologico.</p> <p>Persone con un occhio solo (incluse quelle con due occhi con un'acuità dell'occhio meno sano < 0,2) nonché persone che vedono da un occhio solo: 0,6. Se l'acuità visiva è inferiore a 0,8, occorre presentare il certificato di un esame oftalmologico.</p> <p>Se la perdita dell'occhio è recente: quattro mesi di sospensione dalla guida ed corsa di controllo con un esperto della circolazione dietro presentazione di un certificato rilasciato da un oftalmologo.</p>
Campo visivo	<p>Visione binoculare: campo visivo orizzontale di almeno 120 gradi. Estensione verso destra e verso sinistra di almeno 50 gradi. Estensione verso l'alto e verso il basso di almeno 20 gradi. Il campo visivo centrale deve essere normale fino a 20 gradi.</p> <p>Visione monoculare: campo visivo normale se la motilità oculare è normale.</p>
Diplopia	Nessuna limitazione legata alla diplopia.
Acuità visiva crepuscolare e sensibilità all'abbagliamento	Nessuna riduzione importante dell'acuità visiva crepuscolare. Nessun aumento importante della sensibilità all'abbagliamento.
Alcol, stupefacenti e medicinali psicotropi	Nessuna dipendenza. Nessun abuso avente ripercussioni sulla guida.
Disturbi psichici	Nessun disturbo psichico associato a ripercussioni significative sulla percezione della realtà, sulla capacità di elaborare e valutare informazioni, sulla capacità di reazione e di adattamento alla situazione. Nessuna alterazione delle riserve

	funzionali avente ripercussioni sulla guida.
	Nessun sintomo maniaco o di depressione grave.
	Nessun disturbo rilevante della personalità, in particolare di tipo dissociale.
	Nessuna riduzione rilevante della capacità intellettuale.
Disturbi cerebrali di origine organica	Nessuna malattia o disturbo psichico di origine organica che alteri in modo significativo lo stato di coscienza, l'orientamento, la memoria, il raziocinio o la capacità di reazione oppure un altro disturbo cerebrale. Nessun sintomo maniaco o di depressione grave. Nessun disturbo del comportamento avente ripercussioni sulla guida. Nessuna alterazione delle riserve funzionali avente ripercussioni sulla guida.
Malattie neurologiche	Nessuna malattia o conseguenza di lesioni od operazioni del sistema nervoso centrale o periferico avente ripercussioni significative sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore. Nessun disturbo o nessuna perdita dello stato di coscienza. Nessun disturbo dell'equilibrio.
Malattie cardiache e circolatorie	Nessuna malattia associata a un elevato rischio di insorgenza di dolori parossistici, episodi di malessere, riduzione dell'irrorazione sanguigna cerebrale risultante in una riduzione dell'efficienza, in alterazioni dello stato di coscienza o in altre menomazioni dello stato generale permanenti o parossistiche. Nessuna anomalia rilevante della pressione arteriosa.
Malattie metaboliche	In presenza di diabete mellito, il tasso di glicemia nel sangue deve essere costante e non indicare ipoglicemia né iperglicemia aventi ripercussioni sulla guida. Nessun'altra malattia metabolica avente ripercussioni significative sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore.
Malattie degli organi respiratori e addominali	Nessuna malattia caratterizzata da eccessiva sonnolenza diurna e nessun'altra malattia o

limitazione che incida sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore.

**Malattie della colonna
vertebrale e dell'apparato
locomotore**

Nessuna malformazione, malattia, paralisi, nessuna conseguenza di lesioni od operazioni avente ripercussioni significative sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore e non sufficientemente correggibile mediante appositi ausili.

Allegato 2a
(art. 7, 9, 11a cpv. 3, 27 cpv. 4)

Risultato dell'esame medico

Categorie C o D, sottocategorie C1 o D1, permesso per il trasporto professionale di persone, esperti della circolazione

(copia per il medico)

Confederazione Svizzera

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Cognome:.....	
Nome:	
Data di nascita:.....	
NPA/Domicilio:	Indirizzo:

A. Anamnesi

malattie e conseguenze di un infortunio afferente alla medicina del traffico, assunzione di medicinali, assunzione di stupefacenti, disturbi dello stato di coscienza, vertigini, sincopi, epilessia, malattie psichiche, diabete, altri disturbi metabolici, disturbi cerebrali, malattie caratterizzate da eccessiva sonnolenza diurna

B. Risultato dell'esame

1 Stato generale di salute / Impressione generale:

.....

2 *Vista*

Da lontano:

A destra: non corr.: corr.:

A sinistra: non corr.: corr.:

Visione monoculare:

Diplopia:

Reazione alla luce:

Motilità:

Campo visivo:

Auscultazione:

Percussione:

9. *Organi addominali*

Dimensioni del fegato:

Altre caratteristiche salienti:

10. *Apparato locomotore*

Anomalie:

Paralisi:

Conseguenze di infortuni:

Limitazioni funzionali e locomotorie:

11 *Altre caratteristiche salienti:*

.....

Ulteriori accertamenti (se esplicitamente motivati): esami di laboratorio (p. es. marcatori dell'abuso di alcol, screening di droghe), ECG, test brevi per l'individuazione di deficit cerebrali (p. es. Trail Making Test A e B / Mini Mental Status Test, test dell'orologio):

.....

Valutazione, diagnosi:

.....

Data dell'esame:

Timbro e firma del medico:

Requisiti medici minimi secondo l'allegato 1 all'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione**Vista**

Acuità visiva	occhio più sano: 0,8 / occhio meno sano: 0,5 (misurati separatamente).
Campo visivo	campo visivo orizzontale di almeno 140 gradi. Estensione verso destra e verso sinistra di almeno 70 gradi. Estensione verso l'alto e verso il basso di almeno 30 gradi. Il campo visivo centrale di entrambi gli occhi deve essere normale fino a 30 gradi.
Diplopia	Motilità oculare normale (nessuna diplopia).
Acuità visiva crepuscolare e sensibilità all'abbagliamento	Nessuna riduzione importante dell'acuità visiva crepuscolare. Nessun aumento importante della sensibilità all'abbagliamento.

Udito

Voce di conversazione a 3 m per ogni orecchio. In caso di sordità da un orecchio: 6 m. Nessuna malattia grave dell'orecchio interno o medio.

Alcol, stupefacenti e medicinali psicotropi

Nessuna dipendenza. Nessun abuso avente ripercussioni sulla guida. Nessuna terapia sostitutiva.

Disturbi psichici

Nessun disturbo psichico associato a ripercussioni significative sulla percezione della realtà, sulla capacità di elaborare e valutare informazioni, sulla capacità di reazione e di adattamento alla situazione. Nessuna alterazione delle riserve funzionali avente ripercussioni sulla guida.

Nessun sintomo maniaco o di depressione grave.

Nessun disturbo rilevante della personalità, in particolare di tipo dissociale. Nessun disturbo affettivo o schizofrenico di rilievo, con recidive o a progressione fasica.

Nessuna riduzione rilevante della capacità intellettiva.

Disturbi cerebrali di origine organica

Nessuna malattia che alteri la capacità cerebrale. Nessun disturbo psichico di origine organica.

Malattie neurologiche

Nessuna malattia o conseguenza di lesioni od operazioni del sistema nervoso centrale o periferico. Nessun disturbo o nessuna perdita dello stato di coscienza. Nessun disturbo dell'equilibrio.

Malattie cardiache e circolatorie

Nessuna malattia associata a un elevato rischio di insorgenza di dolori parossistici, episodi di malessere, riduzione dell'irrorazione sanguigna cerebrale risultante in una riduzione dell'efficienza, in alterazioni dello stato di coscienza o in altre menomazioni dello stato generale permanenti o parossistiche

Nessun disturbo significativo del ritmo cardiaco. Test da sforzo normale in presenza di una malattia cardiaca.

Nessuna anomalia della pressione arteriosa che non possa essere normalizzata mediante trattamento.

Malattie metaboliche

In presenza di diabete mellito a causa del quale possono insorgere un'ipoglicemia, quale effetto collaterale di una terapia, oppure sintomi generali di iperglicemia, viene meno l'idoneità a condurre per la categoria D o la sottocategoria D1. Per la categoria C o la sottocategoria C1, per il permesso per il trasporto professionale di persone e per gli esperti della circolazione l'idoneità alla guida può essere data in condizioni particolarmente favorevoli.

Nessun'altra malattia metabolica che abbia ripercussioni sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore o che pregiudichi l'efficienza nella guida.

Malattie degli organi respiratori e addominali

Nessuna malattia caratterizzata da eccessiva sonnolenza diurna e nessun'altra malattia o limitazione che incida sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore o che pregiudichi l'efficienza nella guida.

Malattie della colonna vertebrale e dell'apparato locomotore

Nessuna malformazione, malattia, paralisi, nessuna conseguenza di lesioni od operazioni avente ripercussioni significative sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore e non completamente correggibile mediante ausili non invasivi.

2. In considerazione della malattia riscontrata o dell'attuale stato di salute, si rende necessaria la valutazione definitiva da parte di un medico che possiede l'autorizzazione di livello 3 o 4.

3. *Conclusioni*

I requisiti medici minimi secondo l'allegato 1 all'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione

del 1° gruppo medico (A, A1, B, B1, F, G, M) sono:

del 2° gruppo medico (D, D1, C, C1, permesso per il trasporto professionale di persone, esperti della circolazione) sono:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> soddisfatti senza condizioni | <input type="checkbox"/> soddisfatti senza condizioni |
| <input type="checkbox"/> soddisfatti solo alle condizioni sottostanti (n. 4) | <input type="checkbox"/> soddisfatti solo alle condizioni sottostanti (n. 4) |
| <input type="checkbox"/> non soddisfatti (motivazione: n. 6) | <input type="checkbox"/> non soddisfatti (motivazione: n. 6) |

4. *Condizioni*

- 4.1 Con ausilio 1° gruppo medico 2° gruppo medico visivo per:

4.2 Esami medici periodici (cfr. n. 5.1):

- dello stato di salute generale / motivazione
- dello stato oculare
- della malattia psichica
- della malattia epilettica
- della malattia neurologica
- del sistema cardiovascolare, della pressione arteriosa
- del diabete mellito Trattamento con rischio di ipoglicemia
- Trattamento senza rischio di ipoglicemia
-

- 4.3 Altre condizioni: Motivazione:

5. *Presentazione di un rapporto intermedio / Prossima visita di controllo:*

- 5.1 Invio di un rapporto intermedio (medico curante /) all'autorità cantonale fra anno/i, mese/i

- 5.2 Prossimo controllo fra anno/i mese/i da parte di un medico

che possiede l'autorizzazione di livello 3 o 4 (nel caso in cui siano necessari controlli a intervalli più frequenti di quelli previsti nell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione).

6. *Rifiuto (motivare o allegare rapporto breve)*

.....
.....
.....

Luogo e data:

Timbro e firma del medico:

.....

Allegato 3a
(art. 7, 11a cpv. 2 e 27 cpv. 5)

Certificato oftalmologico

(notifica all'autorità cantonale)

Confederazione Svizzera

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Cognome:..... Nome: Data di nascita:..... NPA/Domicilio: Indirizzo:

A. I requisiti minimi della vista secondo all'allegato 1 l'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione sono stati verificati per:

- il primo gruppo medico (A, A1, B, B1, F, G, M)
- il secondo gruppo medico (D, D1, C, C1, permesso per il trasporto professionale di persone, esperti della circolazione)

B. Risultati

1 Per tutte le categorie di licenze

1.1 Acuità visiva

Da lontano:	non corr.:	corr.:
	a destra: a sinistra:	a destra: a sinistra:

1.2 Campo visivo: soddisfa i requisiti minimi secondo l'allegato 1 all'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione per:

- 1° gruppo medico 2° gruppo medico
- è limitato*:

1.3 Motilità oculare: senza limitazioni con limitazioni *

1.4 Diplopia: no sì*

* Alla voce «osservazioni» descrivere dettagliatamente lo stato oculare e la malattia o l'infortunio che lo ha determinato.

Osservazioni:

C. Valutazione

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Requisiti minimi della vista secondo l'allegato 1 all'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione per: | |
| <input type="checkbox"/> 1° gruppo medico: | <input type="checkbox"/> 2° gruppo medico: |
| <input type="checkbox"/> soddisfatti senza ausilio visivo | <input type="checkbox"/> soddisfatti senza ausilio visivo |
| <input type="checkbox"/> soddisfatti solo con ausilio visivo | <input type="checkbox"/> soddisfatti solo con ausilio visivo |
| <input type="checkbox"/> non soddisfatti | <input type="checkbox"/> non soddisfatti |
| <input type="checkbox"/> è necessaria la valutazione di un medico autorizzato a eseguire gli esami di verifica dell'idoneità alla guida. | <input type="checkbox"/> è necessaria la valutazione di un medico autorizzato a eseguire gli esami di verifica dell'idoneità alla guida. |

Si dovrebbero allegare i rapporti destinati ai medici autorizzati a eseguire gli esami di verifica dell'idoneità alla guida. In presenza di informazioni dettagliate, il paziente può essere eventualmente esonerato dall'esame di verifica dell'idoneità alla guida.

Data dell'esame:

Timbro e firma del medico:

Allegato 4 numeri 4, 5 e 6

(...)

4 Provvedimenti

Sì No

La licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o il permesso per il trasporto professionale di persone vi è già stata revocata o negata o la guida di un veicolo vi è già stata vietata?

5 Malattie, infermità e assunzione di sostanze

5.1 Soffrite di una delle malattie seguenti o siete sottoposti a relativo trattamento medico:

No

Sì

(osservazioni)

– diabete mellito o altre malattie metaboliche?

.....

– malattia cardiovascolare (disturbo grave della pressione arteriosa, infarto, trombosi, embolia, disturbi del ritmo cardiaco ecc.)?

.....

– malattia degli occhi?

.....

– malattia degli organi respiratori (esclusi i raffreddamenti)?

.....

– malattia degli organi addominali?

.....

– malattia del sistema nervoso (sclerosi multipla, Parkinson, malattie con episodi di paralisi)?

.....

– malattia renale?

.....

– eccessiva sonnolenza diurna?

.....

– dolori cronici?

.....

- lesioni da infortunio non completamente guarite (lesioni al cranio, al cervello, alla schiena, alle estremità)?
- malattie con disturbi cerebrali (disturbi della concentrazione, memoria, reazione ecc.)

5.2 Avete o avete avuto:

- problemi legati all'assunzione di alcol, stupefacenti e/o medicinali?
- se sì: seguite o avete seguito un trattamento (terapia di disintossicazione / trattamento ambulatoriale)?
- una malattia psichica (schizofrenia, psicosi, malattia maniacale o depressiva ecc.)?
- se sì: seguite o avete seguito un trattamento (ospedaliero / ambulatoriale)?
- epilessia o crisi analoghe?
- svenimenti / stati di debolezza / malattie con un'eccessiva sonnolenza?

5.3 Soffrite di altre malattie o infermità che potrebbero ostacolarvi nella guida di un veicolo a motore?

5.4 Osservazioni o integrazioni ai dati sopraccitati:

Nel caso in cui la risposta a una delle domande 5.1–5.3 sia stata «sì», alla presente domanda si deve allegare un rapporto del medico curante (altrimenti la domanda va trasmessa imperativamente al medico di fiducia dell'autorità cantonale).

5.5 Esame della vista (valido 24 mesi):

5.51	Acuità visiva: non corr.:			corr.:	
	Da lontano				
		A destra:	A sinistra:	A destra:	A sinistra:
5.52	Campo visivo orizzontale	1° gruppo medico		<input type="checkbox"/> ≥ 120°	<input type="checkbox"/> < 120°
		2° gruppo medico		<input type="checkbox"/> ≥ 140°	<input type="checkbox"/> < 140°
	Difetti campimetrici	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> destra	<input type="checkbox"/> sinistra
				<input type="checkbox"/> verso l'alto	<input type="checkbox"/> verso il basso
5.53	Motilità oculare	<input type="checkbox"/> verificata verso l'alto a destra, a destra, in basso a destra, verso l'alto a sinistra, a sinistra, in basso a sinistra			
	Diplopia	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì, direzione:			
5.54	Osservazioni				
5.55	Valutazione	requisiti del:			
		<input type="checkbox"/> 1° gruppo medico		<input type="checkbox"/> 2° gruppo medico	
		<input type="checkbox"/> soddisfatti senza ausilio visivo		<input type="checkbox"/> soddisfatti senza ausilio visivo	
		<input type="checkbox"/> soddisfatti solo con ausilio visivo		<input type="checkbox"/> soddisfatti solo con ausilio visivo	
		<input type="checkbox"/> non soddisfatti: necessario un esame oftalmologico		<input type="checkbox"/> non soddisfatti: necessario un esame oftalmologico	
	Data:.....	Timbro e firma:.....			

Tutte le domande

6 Tutela e curatela

Siete minorenni, sotto tutela o sotto curatela generale? Sì No

Nome e indirizzo del rappresentante legale, del tutore o del curatore:

Chiunque, fornendo informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza o un permesso, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 97 LCSr). In questi casi è prevista la revoca della licenza (art. 16 LCSr).

La persona sottoscritta conferma di aver compilato il modulo di domanda in modo conforme alla verità:

Luogo e data:

Firma del rappresentante legale, del tutore o del curatore:

(per minorenni, persone sotto tutela o sotto curatela generale)

L'ufficio autorizzato a ricevere la presente domanda deve certificare l'identità delle persone che si candidano per la prima volta a una licenza per allievo conducente, a una licenza di condurre o a un permesso per il trasporto professionale di persone (art. 11 cpv. 3 OAC):

Certifica l'identità del richiedente:

(timbro e firma)

Documenti allegati

(Indicare quanto fa al caso)

Eventualmente (art. 10 OAC): il certificato del superamento di un corso riconosciuto di pronto soccorso

Apprendisti conducenti di autocarri che non hanno ancora compiuto 18 anni d'età: certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido (art. 11 cpv. 2 OAC)

Apprendisti meccanici di motoveicoli: certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido (art. 11 cpv. 2 OAC)

Cittadini stranieri: libretto per stranieri e licenza di condurre straniera

Allegato 12 cifra V

Cifra V, sottocategoria A1

Sottocategoria A1: un motoveicolo della sottocategoria A1 senza carrozino laterale con una velocità massima superiore ai 30 km/h;